

MY OWN

**LUGANO  
REGION**

# STATUTO

ENTE TURISTICO DEL LUGANESE

Vista dal Monte Bigorio



**SPORT  
E NATURA**



**ARTE  
E CULTURA**



**ENOGASTRONOMIA**



**MICE**

# STATUTO DELL'ENTE TURISTICO DEL LUGANESE

VERSIONE DEL 11.12.2025

## Capo I Costituzione, scopi e compiti

### Art. 1 Base legale

**Art. 1.1** Le Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR) sono corporazioni di diritto pubblico istituite in base agli Art. 3 e seguenti della Legge sul turismo (LTur) del 25 giugno 2014.

### Art. 2 Denominazione

**Art. 2.1** L'Ente Turistico del Luganese (in seguito abbreviato Ente) è la denominazione ufficiale dell'Organizzazione Turistica Regionale (OTR) dell'agglomerato del luganese individuata dal Piano Direttore.

**Art. 2.2** La denominazione "Lugano Region" fungerà da corporate Identity e logo.

### Art. 3 Comprensori e sede

**Art. 3.1** I comprensori dell'Ente sono:

- Comprensorio A: Lugano
- Comprensorio B: Capriasca
- Comprensorio C: Veduggio
- Comprensorio D: Ceresio
- Comprensorio E: Malcantone

L'allegato A contiene l'elenco dei Comuni (e quartieri o frazioni) appartenenti all'Ente, suddivisi per comprensori.

**Art. 3.2** L'Ente ha sede a Lugano e può disporre di uffici in ogni comprensorio.

**Art. 3.3** Qualora intervengano modifiche formali all'elenco dei Comuni del comprensorio (ad esempio aggregazioni) l'Allegato A è aggiornato d'ufficio dalla Direzione, previa presa d'atto del CdA. Gli aggiornamenti sono comunicati all'Assemblea alla prima seduta utile.

## **Art. 4            Compiti e competenze**

**Art. 4.1**            Conformemente all'Art. 14 LTur, l'Ente si occupa dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvede alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppa e coordina i prodotti turistici e ne cura il marketing.

**Art. 4.2**            L'Ente ha in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'Art. 21 cpv. 5 della LTur e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'Art. 24 cpv. 4 della LTur;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT della percentuale della tassa di promozione che gli spetta per legge;
- m) garantire il coordinamento con gli altri Enti.

- Art. 4.3** L'Ente può delegare specifici compiti a lui attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del proprio comprensorio.
- Art. 4.4** L'Ente collabora e cura i rapporti con gli Enti Regionali di Sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure – in quanto opportuno – con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.
- Art. 4.5** L'Ente registra la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato (Art. 6 LTur).
- Art. 5** **Soci**
- Art. 5.1** Sono soci di diritto dell'Ente i Comuni situati nel comprensorio.
- Art. 5.2** Possono aderire all'Ente altri enti pubblici, società, associazioni e privati. La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della tassa sociale.
- Art. 5.3** I Soci di cui al punto 5.2 perdono tale qualità:
- Art. 5.3.1** per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, per la fine dell'anno in corso;
- Art. 5.3.2** se non adempiono agli obblighi di legge in modo grave, in quanto soggetti al pagamento della tassa di soggiorno;
- Art. 5.3.3** per esclusione, nel caso di inadempienza degli obblighi sociali, per altri motivi gravi a giudizio del Consiglio di Amministrazione e per comportamento contrario agli scopi ed agli interessi dell'Ente;
- Art. 5.3.4** per decesso o scioglimento.
- Art. 5.4** Ogni socio è tenuto al versamento della quota sociale annua entro il 30 aprile.
- Art. 5.5** Nuovi soci possono partecipare con diritto di voto ad assemblee ordinarie e straordinarie previo pagamento della quota sociale entro i 30 giorni che precedono la data prevista per l'assemblea ordinaria / straordinaria. In ogni caso i nuovi soci devono pagare la tassa sociale entro il 30 aprile. Nel caso di convocazione dell'assemblea straordinaria prima del 30 aprile, verranno convocati oltre ai soci già paganti la tassa sociale per l'anno entrante ed ai nuovi soci che hanno pagato la quota sociale almeno 30 giorni prima, anche i soci riconosciuti per l'anno precedente.

## Capo II **Norme organizzative**

### **Art. 6 Organi dell'Ente**

Gli organi dell'Ente sono:

**Art. 6.1** L'assemblea;

**Art. 6.2** Il Consiglio di Amministrazione;

**Art. 6.3** L'ufficio presidenziale;

**Art. 6.4** La direzione;

**Art. 6.5** L'ufficio esterno di revisione.

### **Art. 7 Assemblea – composizione e diritto di voto**

**Art. 7.1** L'assemblea è la riunione dei soci ed è l'organo superiore dell'Ente;

**Art. 7.2** Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

### **Art. 8 Assemblea – competenze**

**Art. 8.1** L'assemblea adotta e modifica gli Statuti e il Regolamento d'organizzazione del Consiglio di Amministrazione;

**Art. 8.2** L'assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

**Art. 8.3** L'assemblea delibera sull'attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi;

**Art. 8.4** L'assemblea delibera su ogni altro oggetto di sua competenza regolarmente posto all'ordine del giorno.

### **Art. 9 Assemblea ordinaria – tenuta**

**Art. 9.1** L'assemblea si riunisce ordinariamente 2 volte all'anno;

**Art. 9.2** La prima delibera entro il 30 giugno sull'attività annuale, sulla gestione e sul conto consuntivo dell'anno precedente;

**Art. 9.3** La seconda delibera entro il 31 dicembre sul conto preventivo dell'anno seguente;

**Art. 9.4** Nomina ogni 4 anni il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 10           Assemblea straordinaria**

Un'assemblea straordinaria è convocata:

**Art. 10.1**           Quando il Consiglio di Amministrazione lo reputa necessario;

**Art. 10.2**           Quando la convocazione è chiesta da almeno un quinto dei soci. La domanda dev'essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione; essa dev'essere motivata e indicare gli oggetti da trattare. Se tende a conseguire la revoca di una precedente decisione, la domanda deve raccogliere le firme di almeno un decimo dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione entro il termine di 1 mese.

**Art. 11           Convocazione dell'assemblea e presidenza**

**Art. 11.1**           L'Assemblea è convocata dal CdA mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, inviato ai soci almeno 15 giorni prima della riunione. Per gli invii postali fa stato la data del timbro;

**Art. 11.2**           L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e contenere l'elenco delle trattande;

**Art. 11.3**           L'assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o di incompatibilità, da un Presidente del giorno designato.

**Art. 12           Funzionamento – numero legale**

L'assemblea si costituisce e delibera validamente dopo che il numero dei presenti sia superiore a 3 soci.

**Art. 13           Funzionamento – prova del diritto di partecipazione**

**Art. 13.1**           L'avviso di convocazione è documento giustificativo per l'ammissione all'assemblea;

**Art. 13.2**           Ogni socio può rappresentare al massimo 2 altri soci (persona fisica, ente o persona giuridica), con un massimo di 3 voti in totale, legittimandosi mediante procura scritta.

**Art. 14           Proposte**

Le proposte del Consiglio di Amministrazione devono essere motivate per iscritto e tenute a disposizione dei soci nei 14 giorni prima dell'assemblea presso gli uffici dell'Ente.

**Art. 15**            **Maggioranza e computo dei voti**

**Art. 15.1**        L'assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nel caso di revoca di una precedente decisione, per cui occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti;

**Art. 15.2**        Gli astenuti e, nelle votazioni segrete, le schede bianche non sono computabili;

**Art. 15.3**        In caso di parità di voti per votazione palese, decide il Presidente dell'assemblea. In caso di votazione a scrutinio segreto, la delibera si considera come non avvenuta e verrà riproposta all'assemblea successiva.

**Art. 16**            **Interpellanze e nuove proposte**

**Art. 16.1**        Dopo le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno ogni socio può interpellare il Consiglio di Amministrazione per essere informato sull'attività dell'Ente;

**Art. 16.2**        Eventuali proposte formulate dai soci dopo le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà secondo le sue competenze o le metterà all'ordine del giorno di un'ulteriore assemblea ordinaria o straordinaria.

**Art. 17**            **Verbale**

**Art. 17.1**        Il segretario del Consiglio di Amministrazione tiene il verbale.

**Art. 17.2**        Il verbale, salvo dispensa, sarà letto ed approvato in occasione dell'assemblea successiva.

**Art. 18** **Il Consiglio di Amministrazione – composizione**

**Art. 18.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri.

**Art. 18.2** Esso resta in carica 4 anni. I suoi membri possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni;

**Art. 18.3** La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico. La designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la seguente ripartizione:

- 1 rappresentante del comprensorio A: Lugano
- 1 rappresentante del comprensorio B: Capriasca
- 1 rappresentante del comprensorio C: Veduggio
- 1 rappresentante del comprensorio D: Ceresio
- 1 rappresentante del comprensorio E: Malcantone
- 1 rappresentante degli albergatori
- 1 rappresentante degli esercenti / ristoratori
- 1 rappresentante dei commercianti
- 1 rappresentante delle aziende di trasporto

L'allegato A contiene l'elenco dei Comuni (e quartieri o frazioni) appartenenti all'Ente, suddivisi per comprensori.

**Art. 18.4** Le proposte di candidatura devono pervenire o spedite alla Direzione dell'Ente, specificando la rappresentanza, entro il 20 maggio. In caso di invio per posta fa stato la data del timbro postale.

**Art. 18.4.1** Ogni candidatura può rappresentare al massimo un comprensorio e/o gruppo di interesse.

**Art. 18.4.2** Ogni singolo Consigliere di Amministrazione viene eletto con votazione separata, in funzione dei singoli gruppi di interesse o comprensorio definiti all'Art. 18.3. La votazione avviene con voto segreto.

**Art. 18.4.3** In caso di dimissioni, revoca del mandato o decesso di un membro, il CdA viene completato in occasione della successiva assemblea (se necessario straordinaria).

**Art. 19            Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**Art. 19.1**        Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

**Art. 19.1.1**      eseguire le decisioni dell'assemblea;

**Art. 19.1.2**      approvare i bilanci preventivi e consuntivi come pure le relazioni e sottoporli all'assemblea;

**Art. 19.1.3**      nominare tra i membri il proprio Presidente, i 2 Vicepresidenti ed il Segretario;

**Art. 19.1.4**      nominare la Direzione;

**Art. 19.1.5**      designare l'ufficio esterno di revisione;

**Art. 19.1.6**      designare il proprio rappresentante in seno all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT);

**Art. 19.1.7**      decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

**Art. 19.1.8**      decidere se stare in lite, transigere o compromettere;

**Art. 19.1.9**      nominare commissioni di studio, di consulenza o di lavoro;

**Art. 19.1.10**     vigilare in particolare sull'attività dei dipendenti dell'Ente;

**Art. 19.1.11**     impegnare l'Ente con la firma collettiva a due tra Presidente e/o Vicepresidente con il Direttore e/o l'Amministratore;

**Art. 19.1.12**     fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno conformemente ai limiti fissati dall'Art. 21 della LTur;

**Art. 19.1.13**     fissare l'importo annuale della tassa di promozione conformemente ai limiti fissati dall'Art. 23 della LTur;

**Art. 19.1.14**     calcolare il contributo dei singoli comuni del comprensorio, conformemente ai limiti fissati dall'Art. 24 della LTur.

**Art. 19.1.15**     adottare i regolamenti e le direttive interne necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea o alla legge.

**Art. 19.2**        Il Consiglio di Amministrazione assume tutte le competenze che non sono assegnate dalla legge, dal regolamento e dallo Statuto ad un altro organo dell'Ente;

**Art. 19.3**        Il Consiglio di Amministrazione designa i rappresentanti dell'Ente negli organi o società nei quali l'Ente ha diritto.

- Art. 20**            **Funzionamento – convocazione**
- Art. 20.1**        Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente:
- Art. 20.1.1**      quando egli lo reputa necessario;
- Art. 20.1.2**      quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei membri.
- Art. 20.2**        I membri devono essere convocati personalmente almeno 5 giorni prima della seduta.
- Art. 21**            **Funzionamento – numero legale**
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Art. 22**            **Ufficio presidenziale – composizione**
- L'ufficio presidenziale è composto dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e dalla direzione.
- Art. 23**            **Ufficio presidenziale – competenze**
- L'ufficio presidenziale affianca la direzione nelle decisioni di particolare urgenza che necessitano dell'intervento del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 24**            **Direzione**
- Art. 24.1**        La direzione è responsabile del funzionamento dell'Ente;
- Art. 24.2**        I compiti della direzione e dei funzionari dell'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- Art. 25**            **Ufficio esterno di revisione**
- Art. 25.1**        Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, l'Ente affida un mandato ad un organo di controllo esterno, abilitato secondo disposti di legge in materia, che redige un rapporto all'indirizzo del Consiglio di Amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
- Art. 25.2**        I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalle loro discussioni in assemblea.
- Art. 26**            **Norme sussidiarie**
- Il funzionamento degli organi dell'Ente è sussidiariamente disciplinato dalle norme della LTur, per analogia, dalla legge organica comunale.
- Art. 27**            **Rapporti d'impiego**
- I rapporti d'impiego con il personale dell'Ente sono regolati dal diritto privato (art. 6 cpv. 4 LTur). Nell'assunzione, a parità di requisiti e qualifiche, l'Ente dà la precedenza ai residenti idonei e tiene in debita considerazione candidati disoccupati o in assistenza (art. 6 cpv. 6 LTur).

## Capo III Finanze

### Art. 28 Finanziamento

L'Ente è finanziato:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con la percentuale della tassa di promozione prevista dalla LTur;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'Art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

### Art. 29 Contributi e quote sociali

**Art. 29.1** I soci sono tenuti a versare le seguenti quote annue:

**Art. 29.1.1** enti pubblici (esclusi i Comuni): minimo CHF 100.00;

**Art. 29.1.2** enti privati, associazioni e persone giuridiche: da CHF 80.00 a CHF 200.00;

**Art. 29.1.3** persone fisiche: da CHF 50.00 a CHF 100.00.

**Art. 29.2** L'ammontare della quota sociale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 30 Patrimonio

**Art. 30.1** I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Ente.

**Art. 30.2** Essi non rispondono degli obblighi dell'Ente.

## Capo IV Norme finali

### Art. 31 Indennità

Il Consiglio di Amministrazione può fissare delle indennità per i suoi membri, per quelli delle commissioni speciali, come pure per il rimborso delle spese di trasferta o altro nel rispetto del regolamento.

### Art. 32 Rimedi di diritto

**Art. 32.1** Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Ente è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. (Art. 38 cp. 1 LTur).

**Art. 32.2** Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile (Art. 38 cp. 2 LTur).

### Art. 33 Approvazione e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto, come ogni sua modifica, deve essere comunicata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla ratifica da parte dell'assemblea conformemente all'Art. 3 cp. 5 LTur.

Il Presidente  
Avv. Rupen Nacaroglu



La Segretaria  
Diana Bolis



Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dell'Ente Turistico del Luganese del 11 dicembre 2025.

## ALLEGATO A

### ELENCO DEI COMUNI (E QUARTIERI O FRAZIONI) DELL'ENTE SUDDIVISI NEI COMPENSORI DI APPARTENENZA (Art. 3.1 dello Statuto) 11.12.2025

#### COMPENSORIO A: LUGANO

- 1 BARBENGO
- 2 BESSO
- 3 BRÈ - ALDESAGO
- 4 BREGANZONA
- 5 CADRO
- 6 CARABBIA
- 7 CARONA
- 8 CASTAGNOLA - CASSARATE - RUVIGLIANA
- 9 CUREGGIA
- 10 DAVESCO-SORAGNO
- 11 GANDRIA
- 12 LORETO
- 13 LUGANO CENTRO
- 14 MOLINO NUOVO
- 15 PAMBIO - NORANCO
- 16 PAZZALLO
- 17 PREGASSONA
- 18 SONVICO
- 19 VIGANELLO
- 20 VILLA LUGANESE

#### COMPENSORIO C: VEDEGGIO

- 1 BEDANO
- 2 CADEMPINO
- 3 GRAVESANO
- 4 ISONE
- 5 LAMONE
- 6 MANNO
- 7 MEZZOVICO-VIRA
- 8 MONTECENERI
- 9 TORRICELLA-TAVERNE

#### COMPENSORIO D: CERESIO

- 1 COLLINA D'ORO
- 2 GRANCIA
- 3 MELIDE
- 4 MORCOTE
- 5 MUZZANO
- 6 PARADISO
- 7 SORENGO
- 8 VICO MORCOTE


#### COMPENSORIO B: CAPRIASCA

- 1 CANOBBIO
- 2 CAPRIASCA
- 3 COMANO
- 4 CUREGLIA
- 5 MASSAGNO
- 6 ORIGLIO
- 7 PONTE CAPRIASCA
- 8 PORZA
- 9 SAVOSA
- 10 VAL COLLA  
(Quartiere della Città di Lugano)
- 11 VEZIA

#### COMPENSORIO E: MALCANTONE

- 1 AGNO
- 2 ALTO MALCANTONE
- 3 ARANNO
- 4 BIOGGIO
- 5 CADEMARIO
- 6 CASLANO
- 7 LEMA
- 8 MAGLIASO
- 9 NEGGIO
- 10 PURA
- 11 TRESA
- 12 VERNATE

# MAPPA DEL COMPRENSORIO





## SUSTAINABILITY

*Travel sustainably  
Discover Lugano Region.  
[luganoregion.com/sustainability](http://luganoregion.com/sustainability)*